

**Dispositivo**

La sottovoce 8517 70 11 della nomenclatura combinata, contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nella versione dell'allegato come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013,

dev'essere interpretata nel senso che:

essa non comprende le antenne per apparecchi di routing, che sono configurati per la comunicazione in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN).

(<sup>1</sup>) GU C 462 del 15.11.2021.

---

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mainz — Germania) — ID / Stadt Mainz**

(Causa C-544/21) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3 – Servizi nel mercato interno – Onorari degli architetti e degli ingegneri – Tariffe minime obbligatorie – Effetto diretto delle disposizioni del diritto dell'Unione e inapplicabilità eventuale della normativa nazionale)*

(2022/C 472/26)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landgericht Mainz

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: ID

Resistente: Stadt Mainz

**Dispositivo**

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, non si applica a una situazione in cui un contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore di tale direttiva e in cui tale contratto abbia esaurito tutti i suoi effetti prima della data limite di trasposizione di detta direttiva.

(<sup>1</sup>) GU C 2 del 3.1.2022.

---

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — Climate Corporation Emissions Trading GmbH / Finanzamt Österreich**

(Causa C-641/21) (<sup>1</sup>)

*[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 44 – Luogo di collegamento fiscale – Trasferimento di quote di emissioni di gas a effetto serra – Destinatario coinvolto in una frode in materia di IVA nell'ambito di una catena di operazioni – Soggetto passivo che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di tale frode]*

(2022/C 472/27)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzgericht

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Climate Corporation Emissions Trading GmbH

Resistente: Finanzamt Österreich

**Dispositivo**

Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008,

devono essere interpretate nel senso che:

esse ostano a che, nel caso di una prestazione di servizi fornita da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, le autorità del primo Stato membro ritengano che il luogo di tale prestazione, che è situato, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, in tale altro Stato membro, sia nondimeno situato nel primo Stato membro se il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite detta prestazione, a una frode in materia di imposta sul valore aggiunto commessa dal destinatario della stessa prestazione nell'ambito di una catena di operazioni.

(<sup>1</sup>) GU C 51 del 31.1.2020.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — UP / Centre public d'action sociale de Liège**

(Causa C-825/21) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Domanda di asilo – Rigetto – Ordine di lasciare il territorio – Articolo 6, paragrafo 4 – Domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi di salute – Domanda ammissibile – Rilascio di un'autorizzazione al soggiorno temporaneo in pendenza dell'esame della domanda – Rigetto della domanda – Assistenza sociale – Diniego – Condizione relativa alla regolarità del soggiorno – Assenza di decisione di rimpatrio – Effetti di un'autorizzazione al soggiorno temporaneo sull'ordine di lasciare il territorio)*

(2022/C 472/28)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: UP

Resistente: Centre public d'action sociale de Liège

**Dispositivo**

L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,